



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis



**REGOLAMENTO PER L'USO
DELLA PALESTRA COMUNALE**

Allegato alla Del. C.C. n. 3 del 18/1/2013

INDICE

Art. 1	Principi generali e finalità	Pag. 3
Art. 2	Modalità di gestione dell'impianto	Pag. 3
Art. 3	Uso dell'impianto	Pag. 4
Art. 4	Formulazione delle domande di concessione d'uso	Pag. 5
Art. 5	Disciplina delle tariffe per l'uso dell'impianto e cauzione	Pag. 6
Art. 6	Sospensione e revoca della concessione d'uso	Pag. 6
Art. 7	Danneggiamenti alla struttura	Pag. 7
Art. 8	Divieti	Pag. 7
Art. 9	Disponibilità dell'impianto da parte del comune	Pag. 7
Art. 10	Abrogazione delle norme	Pag. 7
Art. 11	Norme di rinvio	Pag. 8
Art. 12	Pubblicità del regolamento	Pag. 8

Art. 1. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il Comune di Norbello nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e in relazione a quanto previsto dall'art. 12, della L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., disciplina l'uso della palestra comunale, al fine di salvaguardarne la struttura, valorizzarne gli impianti ed identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo da parte dei cittadini e delle associazioni.
2. La Palestra, sita in Via Azuni s. n. c., di proprietà comunale, consiste in una valida struttura per la pratica sportiva a livello agonistico, ricreativo ed educativo. Essa deve essere strumento di formazione fisica e morale, luogo di socializzazione, di crescita sociale e democratica della cittadinanza.
3. La gestione dell'impianto non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport, a tutti i livelli.
4. La Palestra è concessa in uso, previo parere dell'Autorità scolastica, ai gruppi ed alle società sportive, secondo i criteri e le priorità, di cui al successivo art. 2. La precedenza assoluta nell'utilizzo è, comunque, riservata all'attività scolastica.
5. L'amministrazione comunale può, con apposito atto d'indirizzo, procedere all'affidamento della gestione della palestra ad una società sportiva. Tale gestione dovrà rispettare le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'impianto è gestito direttamente dal Comune, tramite l'Ufficio Cultura e Sport oppure, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1, può essere affidato in gestione ad una società sportiva, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale. Per brevità, si utilizzerà il termine "Gestore" per definire il soggetto che si occuperà della gestione della struttura, sia esso l'Amministrazione Comunale o la società sportiva affidataria.
2. Le Società, Enti, Associazioni che intendono usufruire della Palestra presenteranno apposita richiesta, all'amministrazione comunale, entro il 30 agosto di ogni anno. Le richieste di concessioni superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno il *Gestore* ad operare le scelte di priorità, di cui al successivo comma, entro il 15 settembre di ogni anno.

3. La Palestra sarà concessa in uso prioritariamente ai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Norbello e ai cittadini residenti. Costituiscono, inoltre, criteri di assegnazione e/o priorità per la concessione i seguenti parametri:

- a)- *Svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria, con precedenza per le categorie di più alto livello;*
- b)- *Allenamenti, manifestazioni e tornei da parte di Società ed Associazioni affiliate al CONI e che partecipano ai suddetti campionati;*
- c)- *Società o Gruppi sportivi appartenenti ad altre associazioni;*
- d)- *Richiesta da parte di cittadini o gruppi di cittadini che intendano svolgere, ad uso temporaneo, attività ludico-sportive, nonché, in generale, manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e regolamentare.*

A parità di requisiti posseduti, si terrà conto dei seguenti ulteriori sotto parametri:

- a)- *Numero di iscritti praticanti;*
- b)- *Continuità dell'attività sportiva;*
- c)- *Comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni;*
- d)- *Anzianità dell'associazione.*

4. In deroga a quanto indicato al punto 2, dell'art. 2, eventuali richieste di utilizzo saltuario della Palestra e/o eventuali richieste pervenute fuori termine verranno valutate tenendo conto delle assegnazioni già effettuate. Particolari richieste, non rientranti nei precedenti punti, saranno valutate a discrezione del *Gestore*.

Art. 3. USO DELL'IMPIANTO

1. Gli utenti sono tenuti a fruire dell'impianto solo ed esclusivamente nei giorni e ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione o concessione. Il Comune, nell'autorizzazione all'utilizzo della Palestra Comunale resta esonerato, a tutti gli effetti, da qualsiasi responsabilità che gli possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse ed organizzate dagli utenti.

2. L'utilizzo dell'impianto comprende, oltre l'uso della strumentazione tecnica, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico, sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico - sanitari relativi,

ritenuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno dell'impianto e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati.

3. La concessione in uso della palestra per la disputa di campionati, gare e manifestazioni, si colloca in turni straordinari del sabato pomeriggio e della domenica. Per esigenze di campionato e previo assenso del *Gestore* si potranno disputare gare o partite anche in giornate diverse.

4. Per i gruppi e le società sportive che svolgono attività con i minori, dovrà essere presente, durante tutto il periodo di utilizzo della palestra, un accompagnatore maggiorenne che assume il ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.

5. In relazione al tipo di pavimentazione della palestra è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo del fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare l'impianto con tutte le cautele necessarie, al fine di evitare danni di qualsiasi genere; qualora dovessero verificarsi, gli stessi dovranno essere prontamente riparati, con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale o risarciti, mediante il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità, di cui all'art. 7.

6. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell'impianto ed alla custodia dell'immobile. Le manutenzioni ordinarie e le pulizie saranno a carico del *Gestore*.

7. Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità dell'impianto, con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività.

Art. 4. FORMULAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE D'USO

1. Le domande di concessione d'uso, redatte su apposito modello, devono contenere tra l'altro:

a)- *La ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;*

b)- *Il programma delle attività che si intende svolgere;*

c)- *La garanzia che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della Società o del Gruppo;*

d)- *L'impegno a restituire i locali nelle condizioni di igiene ed agibilità in cui vengono consegnati dal Gestore;*

e)-*Alla domanda dovrà essere allegata Copia dello statuto.*

2. Alla consegna dell'impianto alle Società ed ai gruppi sportivi, per l'attività annuale, verrà redatto dal *Gestore*, in contraddittorio con il concessionario, un verbale di consegna, da cui dovrà risultare lo stato, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione della palestra. Al termine della concessione, sarà redatto analogo verbale con il quale saranno segnalati eventuali danni a locali, impianto o attrezzature. Danni di ogni tipo o malfunzionamenti dovranno essere comunicati tempestivamente in forma scritta al *Gestore*, il quale provvederà all'effettuazione dei controlli. Di eventuali danni riscontrati sarà responsabile il gruppo o la Società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra.
3. All'atto della consegna della concessione/autorizzazione, il Presidente o Legale Rappresentante della Società o Gruppo sportivo dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità. Tale disciplina si applica anche a gruppi non riconducibili a Società o Associazioni.

Art. 5. DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L'USO DELL'IMPIANTO E CAUZIONE

1. Per l'uso dell'impianto gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa oraria. Le tariffe orarie base sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
2. Le Società sportive dovranno garantire, con apposita cauzione, la copertura per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso dei locali od attrezzature. La cauzione verrà restituita entro 30 giorni dal termine dell'utilizzo. La Società all'atto della concessione, si impegna a corrispondere, senza eccezione alcuna, le quote stabilite per l'uso della palestra.
3. Il pagamento del corrispettivo, dovuto per la concessione, dovrà avvenire su periodica rendicontazione mensile, da liquidarsi a cura dell'associazione concessionaria. La mancata rendicontazione ed il versamento nei tempi stabiliti, della quota dovuta al *Gestore*, pregiudica la possibilità d'utilizzo della struttura da parte della società insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte.
4. Le Società o gruppi sportivi che non svolgano attività continuativa annuale provvederanno a pagare la tariffa prevista, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso della palestra.

Art. 6. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione.

Art. 7. DANNEGGIAMENTI ALLA STRUTTURA

1. Qualora siano riscontrati danni alla struttura o alle attrezzature in essa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di avvalersi della cauzione, di cui all'art. 5, comma 3, a totale copertura dei danni.
2. Per i danni cagionati di entità superiore alla cauzione, risponde in solido il Presidente o Legale Rappresentante.
3. Nel caso che il danno cagionato all'impianto non sia imputabile a specifica Società o Gruppo, l'Amministrazione Comunale si riserva di ripartire le spese di riparazione dello stesso, tra tutte le società o gruppi che utilizzano la struttura.

Art. 8. DIVIETI

All'interno della palestra è vietato:

- a)- *fumare;*
- b)- *introdurre oggetti pericolosi o facilmente infiammabili;*
- c)- *appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione Comunale, purché in regola col pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;*
- d)- *installare attrezzature sportive o di altro genere estranee a quelle già presenti all'interno della palestra, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.*

Art. 9. DISPONIBILITA' DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto per consentire l'organizzazione di manifestazioni cittadine particolarmente rilevanti, manifestazioni organizzate dal Comune singolarmente, ovvero in collaborazione con enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse.
2. Il *Gestore* si riserva di modificare gli orari assegnati ai concessionari.

Art. 10. ABROGAZIONE DELLE NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme approvate precedentemente, sono fatti salvi i contratti in essere fino a scadenza naturale.

Art. 11. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione della palestra comunale, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 12. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso la struttura sportiva di riferimento, all'Albo Pretorio del Comune e nella sede della Biblioteca Comunale. -